SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

**(N. 899)**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LUZZATO CARPI, CIPELLINI, VIVIANI, MARAVALLE, POLLI e FABBRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1977**

## Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini dei chimici secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette

ONOREVOLI SENATORI. — L'esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini professionali e dei loro consigli nazionali e nel caso particolare di quelli dei chimici è ovviamente indispensabile. Le attuali procedure nel caso non infrequente di morosità sono dispersive e burocratiche al punto che gli ordini sono costretti a ripetuti solleciti con il conseguente aggravio di spese e perdite di tempo che potrebbero ovviamente essere indirizzate a scopi più utili e consoni alle finalità istituzionali degli organismi di cui trattasi. Premesso altresì che i casi di morosità sono talvolta da attribuirsi ai sistemi vigenti di riscossione, si ritiene che sia più agevole e spedita la riscossione tramite le esattorie comunali a mezzo della emissione di ruoli annuali. Il Ministero delle finanze si è già espresso favorevolmente e, ad esempio, per gli ordini sanitari, l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, conferisce la facoltà di riscuotere i contributi dovuti dagli appartenenti mediante l'applicazione delle « norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette ». Analoga facoltà è attribuita dall'articolo 7 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, contenente « l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale ». Il 27 luglio 1977 è infine stato approvato, in via definitiva, dalla 6ª Commissione del Senato, il disegno di legge n. 799 che autorizza la esazione dei contributi secondo le norme sulla riscossione delle imposte dirette per gli ordini degli ingegneri. Si sottolinea che il presente disegno di legge prevede la facoltà e non l'obbligo per i consigli degli ordini di attuare la riscossione dei tributi a mezzo delle esattorie comunali col gravame degli aggi esattoriali. L'entità del contributo è ovviamente soggetta al controllo dell'assemblea degli iscritti e dell'articolo 7 e dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, in sede di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi dei chimici a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale dei chimici, secondo le modalità stabilite nel medesimo testo unico.

L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al consiglio nazionale dei chimici le quote di contributi ad essi spettanti.